

# **BVGer F-9199/2025 vom 4. Dezember 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-12-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-9199\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-9199_2025)

FR: TAF F-9199/2025 du 4 décembre 2025

IT: TAF F-9199/2025 del 4 dicembre 2025

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

Prima di eseguire il trasferimento la SEM dovrà indicare alle autorità croate i farmaci attualmente ancora necessari al ricorrente.

### **E. 5**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.